



# **COMUNE DI MILAZZO**

(Provincia di Messina)

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione N. 73**

**Del 10/05/2021**

**OGGETTO:** Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercantile. Legge 160/2019.

**APPROVATA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **10** del mese di **maggio**, alle ore **19:25** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **05/05/2021** prot. N.37773, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

| CONSIGLIERI              | P | A | CONSIGLIERI             | P | A |
|--------------------------|---|---|-------------------------|---|---|
| AMATO Antonino           | X |   | MAGLIARDITI Maria       | X |   |
| ANDALORO Alessio         | X |   | MAISANO Damiano         |   | X |
| BAGLI Massimo            |   | X | OLIVA Alessandro        | X |   |
| BAMBACI Sebastiana       | X |   | PELLEGRINO Alessia      | X |   |
| CAPONE Maurizio          | X |   | PIRAINO Rosario         | X |   |
| COCUZZA Valentina        | X |   | RIZZO Francesco         | X |   |
| CRISAFULLI Giuseppe      | X |   | RUSSO Francesco         | X |   |
| DODDO Giuseppe           | X |   | RUSSO Lydia             |   | X |
| FICARRA Francesco Danilo | X |   | SARAO' Santi Michele    | X |   |
| FOTI Antonio             | X |   | SGRO' Santina           | X |   |
| ITALIANO Antonino        | X |   | SINDONI Mario Francesco | X |   |
| ITALIANO Lorenzo         | X |   | SOTTILE Maria           | X |   |

**PRESENTI N. 21**

**ASSENTI N. 3**

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

Sono presenti gli Assessori: **CAPONE, MELLINA, NICOSIA e ALESCI**.

Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

La seduta è pubblica.

**INTERVENTI**

*Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

In via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. interviene il Consigliere Foti, il quale dà atto di avere appreso anche a mezzo stampa come molti Comuni siano stati dichiarati "Bandiera blu" tranne il Comune di Milazzo, che invece si vede pubblicare un servizio su RAI3 (TGR Sicilia) sulla discarica di ponente.

Ritiene sia un tema che il Consiglio Comunale deve riprendere ed approfondire.

Ritiene che l'immagine che è stata rappresentata è stata deleteria per la nostra città, si augura che l'amministrazione fornisca risposte nel più breve tempo possibile.

Alle ore 19:30 entra in aula il Consigliere Bagli. **Presenti 22.**

Interviene il **Presidente**, il quale rappresenta che quella della discarica di ponente è una tematica che attiene a questioni sovracomunali. Il Consiglio si può esclusivamente limitare a ritrattare l'argomento come già fatto in passato in cui si ottenne l'impegno politico da parte del Movimento 5 Stelle ad occuparsi della situazione e a far pervenire i finanziamenti occorrenti per risolvere la problema, ma ad oggi nulla di tutto ciò è stato fatto.

Interviene in via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. la Consiglieria **Bambaci**, la quale si sofferma sull'aggiudicazione della gara d'appalto relativo ai parcheggi a pagamento e chiede all'amministrazione se è stata prevista una tariffazione agevolata per i lavoratori dell'ente e per i pendolari che parcheggiano le proprie auto per tutto il periodo della prestazione lavorativa.

Prende la parola il Consigliere **Doddo**, il quale, anch'egli, come il Consigliere Foti, richiama la problematica della discarica di ponente.

Chiede all'uopo la convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario con la partecipazione di tutta la deputazione regionale e nazionale.

Anche il Consigliere **Crisafulli** interviene in via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g., il quale si sofferma sul decoro urbano della città rappresentando che nella giornata di ieri, durante un giro in moto, ha avuto modo di osservare lo stato di abbandono della periferia nonché di molte zone del centro cittadino come per esempio Villa Nastasi e la Marina Garibaldi.

Invita l'amministrazione ad intervenire immediatamente anche in considerazione del fatto che siamo ormai alle porte della stagione estiva.

Il **Presidente** rappresenta la carenza di organico del settore giardineria comunale.

Interviene il Consigliere **Rizzo**, il quale, richiamando la questione relativa alla discarica di ponente, ritiene che invece l'amministrazione stia lavorando per ottenere proprio la cosiddetta "bandiera blu".

Ritiene che qualche carenza probabilmente sia da addebitare al Ministero dell'Ambiente che non ha mantenuto le promesse politiche che sono state assunte anche in quest'aula.

Cambiando argomento e rispondendo al Consigliere Crisafulli, il Consigliere Rizzo rammenta al civico consesso che dal momento dell'insediamento sia Villa Nastasi che tutti i parchi giochi della città sono stati interamente ripuliti e sottolinea che anche il Capo Milazzo, special modo nella zona dello spartitraffico, è stato decespugliato a beneficio degli automobilisti che avevano problemi di visibilità a causa delle sterpaglie, nonostante la salita della Panoramica non appartiene al Comune ma alla Città Metropolitana.

Critica il Consigliere Crisafulli che accusa l'amministrazione di non operare correttamente dal punto di vista del decoro urbano.

Prende la parola il Consigliere **Saraò**, il quale, concordando con l'intervento del Consigliere Rizzo, ritiene che l'amministrazione stia



operando correttamente sia dal punto di vista del decoro urbano che dal punto di vista del verde pubblico.

Invita il Presidente ad indire una riunione dei Capigruppo unitamente all'opposizione affinché il Sindaco possa delucidare tutti sull'andamento dei lavori riguardo l'argomento in questione.

Prende la parola il Consigliere **Amato**, il quale chiede al Presidente di accertarsi se la sanificazione dell'aula viene effettuata quotidianamente in considerazione del fatto che nella sua postazione non la pulizia non è del tutto regolare.

Il **Presidente** precisa che la sanificazione viene richiesta ogni qualvolta l'aula viene utilizzata per qualsiasi motivazione istituzionale.

Si riserva di segnalare la problematica a ci di competenza.

Prende la parola il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale, anch'egli, ha da ridire sulla pulizia e la sanificazione dell'aula e specifica che la sanificazione è un obbligo di legge visti i DPCM che sono stati emanati.

Dà atto che l'aula non è stata sanificata a seguito di riunioni che sono state tenute dall'amministrazione e dalla consulta giovanile.

Chiede, in definitiva, il rispetto delle norme e che la sanificazione avvenga ogni qualvolta viene utilizzata l'aula per qualsiasi tipo di riunione e venga ripulita la moquette che risulta essere un ricettacolo di sporcizia.

A conclusione d'intervento si lamenta in particolare della sporcizia dell'aula, che non viene ripulita nonostante vi sia in atto un contratto per la pulizia dell'intero Palazzo Municipale.

Il **Presidente** precisa che la sanificazione è stata richiesta ogni qualvolta viene utilizzata l'aula a qualsiasi scopo.

Interviene il Segretario Generale **Dott.ssa Mazzù**, il quale innanzitutto intende precisare che quando è stato espletato il bando per la pulizia del Palazzo Comunale è stata aumentata la cifra stanziata nel bilancio rispetto agli altri anni.



Aggiunge che è sottinteso che l'aula viene utilizzata moltissimo per i Consigli Comunali, ma anche per altre attività.

Rispondendo ad un intervento fuori microfono del Consigliere Italiano Antonino e del Consigliere Andaloro, la Segretaria precisa che, a paragone rispetto ad altri Comuni, le sedute di Consiglio Comunale sono maggiori in quanto il civico consesso a Milazzo si riunisce molto spesso raggiungendo dei numeri al quanto esagerati.

Specifica inoltre che le interrogazioni e le mozioni, da statuto, dovrebbero essere presentate per iscritto in quanto non è consentito convocare sedute di Consiglio Comunale solo con interrogazioni e mozioni iscritti all'O.d.g..

Rispondendo al Consigliere Italiano Lorenzo, ritiene sia opportuno che l'aula effettivamente venga pulita più spesso, ma non è previsto da capitolato che l'aula venga ripulita tutti i giorni.

Il **Presidente** ritiene che concordemente si potrebbe decidere in riunione dei Capigruppo di non concedere più l'aula consiliare ad altri scopi se non quello di riunione il Consiglio Comunale. Rammenta che proprio durante una riunione dei capigruppo fu deciso di concedere l'aula per garbo istituzionale ogni qualvolta viene richiesta.

Interviene il Consigliere **Doddo**, il quale ritiene che la Segretaria abbia rilasciato delle dichiarazioni al quanto pesanti, visto che la scorsa settimana è stata convocata solo una seduta di Consiglio Comunale, pertanto non è consentito che venga dichiarato che il Consiglio Comunale si riunisce continuamente.

Aggiunge che il Segretario deve rispettare il civico consesso e la politica anche in considerazione del fatto che viene pagata per svolgere questa attività.

Il **Presidente** precisa sul punto, che spesso non si comincia all'orario programmato e non vengono trattati immediatamente i punti iscritti all'O.d.g. a causa degli interventi preliminari, pertanto si è costretti a rinviare la seduta dopo aver trattato pochi argomenti.

Interviene la Consiglieria **Cocuzza** la quale chiede il prelievo del **punto n.3** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercantile. Legge 160/2019"**.

Il **Presidente** pone ai voti la richiesta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **22**.

CON VOTI **22 FAVOREVOLI** espressi in forma palese, per alzata e seduta.

**APPROVA** il prelievo del punto numero 3 iscritto all'O.d.g..

Il **Presidente** rammenta che la proposta era già stata letta integralmente così come i pareri che risultano essere favorevoli, sia quello contabile che quello tecnico nonché il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Si passa quindi alla lettura integrale di due emendamenti, il primo a firma del partito politico Diventerà Bellissima sul quale sono stati espressi in maniera favorevole tutti i pareri; il secondo a firma dell'Assessore Mellina sul quale, anche in questo caso sono stati espressi tutti i pareri in maniera favorevole.

*Gli emendamenti vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

Prende la parola il Consigliere **Piraino**, il quale premette che l'emendamento presentato dal partito Diventerà Bellissima concerne un aspetto voluto dalla Legge di Bilancio 2020.

Specifica che lo scopo del legislatore è quello di snellire la macchina burocratica affinché i Comuni abbiano un unico regolamento anziché tre.

Dà atto che il regolamento in questione è molto corposo ed è stato particolarmente discusso durante i lavori della Commissione.

Le migliorie che si intendono apportate attraverso gli emendamenti, si riferiscono essenzialmente alla scadenza dei pagamenti che è stata spostata dal 31 gennaio al 31 marzo; alla dilazione del pagamento della prima

annualità della TOSAP; all'invio di un avviso all'utente del mancato pagamento con concessione di ulteriori trenta giorni per la regolarizzazione pena la decadenza; l'inserimento della possibilità del subingresso qualora venga ceduta l'azienda.

Alle ore 20:15. entra in aula la Consiglieria Russo L. **Presenti 23.**

Il Consigliere **Italiano Lorenzo** chiede la rilettura degli articoli del regolamento così come emendati.

Il **Segretario** provvede alla lettura.

Il Consigliere **Piraino** ribadisce quanto già esplicitato fornendo degli esempi pratici.

Interviene l'Assessore **Mellina**, il quale specifica che con il proprio emendamento si è inteso apportare una ulteriore agevolazione per i cittadini modificando la quota dei 1.500,00 euro previsti nel comma 2 dell'art.55 a 258,23 euro.

A questo punto il **Presidente**, non essendovi ulteriori interventi, pone ai voti l'emendamento proposto dal partito politico Diventerà Bellissima. Chiede al Segretario di richiamare l'appello nominale.

| CONSIGLIERI              | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|----------|---------|
| AMATO Antonino           | X        |         |
| ANDALORO Alessio         |          | X       |
| BAGLI Massimo            | X        |         |
| BAMBACI Sebastiana       | X        |         |
| CAPONE Maurizio          | X        |         |
| COCUZZA Valentina        | X        |         |
| CRISAFULLI Giuseppe      | X        |         |
| DODDO Giuseppe           | X        |         |
| FICARRA Francesco Danilo | X        |         |
| FOTI Antonio             | X        |         |
| ITALIANO Antonino        | X        |         |
| ITALIANO Lorenzo         | X        |         |



|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| MAGLIARDITI Maria       | X  |   |
| MAISANO Damiano         |    | X |
| OLIVA Alessandro        | X  |   |
| PELLEGRINO Alessia      | X  |   |
| PIRAINO Rosario         | X  |   |
| RIZZO Francesco         | X  |   |
| RUSSO Francesco         | X  |   |
| RUSSO Lydia             | X  |   |
| SARAO' Santi Michele    | X  |   |
| SGRO' Santina           | X  |   |
| SINDONI Mario Francesco | X  |   |
| SOTTILE Maria           | X  |   |
|                         | 22 | 2 |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **24**.

CON VOTI **18 FAVOREVOLI** e **4 ASTENUTI** (Foti, Amato, Lorenzo Italiano e Crisafulli) espressi in forma palese per alzata e seduta,

**APPROVA** l'emendamento proposto dal partito politico Diventerà Bellissima che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore Mellina.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **22**.

CON VOTI **18 FAVOREVOLI** e **4 ASTENUTI** (Foti, Amato, Lorenzo Italiano e Crisafulli) espressi in forma palese per alzata e seduta,

**APPROVA** l'emendamento proposto dal partito politico Diventerà Bellissima che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera così come emendata.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di**

*occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercantile. Legge 160/2019";*

**VISTO** che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 22;**

**CON VOTI 18 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI** (Foti, Amato, Lorenzo Italiano e Crisafulli) espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per oggetto: *"Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercantile. Legge 160/2019"* che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Presidente del Consiglio;

**Visto** l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

**CON VOTI 18 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI** (Foti, Amato, Lorenzo Italiano e Crisafulli) espressi in forma palese per alzata e seduta,

**D E L I B E R A**

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



## COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° Settore – Finanze, Tributi e Personale – 3° Servizio Tributi e Tasse

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 26.03.2021

IL PROPONENTE:

 (Meltina)

**OGGETTO:** Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Legge 160/2019.

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*».

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

**DATO ATTO** che, ai fini dell'approvazione dei Regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione



del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con D.L. del 22 marzo 2021 n. 41;

**VISTO** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**CONSIDERATO** che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**VISTO** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che



testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

**RITENUTO** quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

**DATO ATTO** che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

**VISTO** il Regolamento predisposto composto da n.            articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

**PRESO ATTO** dei pareri espressi sulla presenta proposta di delibera ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000.

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento di istituzione e di disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge n. 160/2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. **DI STABILIRE** che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il Canone mercatale e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
6. **DI STABILIRE** che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





**Comune di Milazzo**  
(Provincia di Messina)  
**2° Settore - Finanze, Tributi e Personale**  
**3° Servizio Tributi e Tasse**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n.      del

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni.....                                                                        | 4         |
| <b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....</b>                                                             | <b>4</b>  |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....                                                        | 4         |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....                                                                   | 4         |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....                                                      | 4         |
| Articolo 5 – Autorizzazioni.....                                                                             | 5         |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione.....                                                                       | 6         |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....                                                                      | 6         |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....                                           | 6         |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....                                                | 6         |
| Articolo 10 – Presupposto del canone.....                                                                    | 7         |
| Articolo 11 - Soggetto passivo .....                                                                         | 7         |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....                                                       | 7         |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio .....                                                       | 8         |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....                                   | 8         |
| Articolo 15 – Dichiarazione .....                                                                            | 9         |
| Articolo 16 - Pagamento del canone .....                                                                     | 9         |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione .....                                                                 | 9         |
| Articolo 18 - Accertamento .....                                                                             | 10        |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....                                              | 10        |
| Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari .....                                                                  | 11        |
| Articolo 21 – Riduzioni.....                                                                                 | 11        |
| Articolo 22 - Esenzioni.....                                                                                 | 12        |
| <b>CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>                                                 | <b>13</b> |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....                                                 | 13        |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni .....                                                      | 13        |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....                                                  | 13        |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....                                                      | 13        |
| Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....                                                       | 14        |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo .....                                                          | 14        |
| Articolo 29 - Riduzione del diritto .....                                                                    | 14        |
| Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....                                                                     | 14        |
| Articolo 31 - Pagamento del diritto.....                                                                     | 15        |
| Articolo 32 - Norme di rinvio.....                                                                           | 15        |
| <b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>                                                | <b>15</b> |
| Articolo 33 – Disposizioni generali .....                                                                    | 15        |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....                                                                  | 15        |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....                                                                  | 16        |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive.....                                                                       | 16        |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione.....                                                                    | 16        |
| Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione..... | 17        |
| Articolo 39 - Obblighi del concessionario .....                                                              | 18        |
| Articolo 40 - Durata dell'occupazione .....                                                                  | 19        |
| Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....                                             | 19        |



|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....                     | 19        |
| Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....              | 19        |
| Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....                                     | 19        |
| Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....                         | 20        |
| Articolo 46 - Classificazione delle strade .....                                                   | 20        |
| Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....    | 20        |
| Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....                                             | 21        |
| Articolo 49 - Passi carrabili.....                                                                 | 22        |
| Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione ..... | 22        |
| Articolo 51 - Soggetto passivo .....                                                               | 23        |
| Articolo 52 - Agevolazioni.....                                                                    | 23        |
| Articolo 53 - Esenzioni.....                                                                       | 23        |
| Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....                             | 25        |
| Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....                             | 25        |
| Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....                                             | 25        |
| Articolo 57 - Rimborsi.....                                                                        | 25        |
| Articolo 58 - Sanzioni .....                                                                       | 26        |
| Articolo 59 - Attività di recupero .....                                                           | 26        |
| <b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>                                                             | <b>26</b> |
| Articolo 60 – Disposizioni generali .....                                                          | 26        |
| Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....                                                        | 27        |
| Articolo 62 - Domanda di occupazione.....                                                          | 27        |
| Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....                         | 27        |
| Articolo 64 - Classificazione delle strade .....                                                   | 27        |
| Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....    | 28        |
| Articolo 66 - Occupazioni abusive.....                                                             | 28        |
| Articolo 67 - Soggetto passivo .....                                                               | 28        |
| Articolo 68 - Agevolazioni e/o Esenzioni .....                                                     | 29        |
| Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....                             | 29        |
| Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva.....                                             | 29        |
| Articolo 71 - Rimborsi.....                                                                        | 29        |
| Articolo 72 - Sanzioni .....                                                                       | 30        |
| Articolo 73 - Attività di recupero .....                                                           | 30        |

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni<sup>1</sup>**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 2 febbraio 1995. ] *ok*

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro Responsabile individuato dalla Giunta Municipale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, *L*



alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

### **Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda di autorizzazione con la documentazione ivi prevista.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio Patrimonio del Comune, allegando:
  - a) Un'autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni, sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b) Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - c) Una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
  - d) Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
- 5) Il responsabile del procedimento verificata la completezza e regolarità della domanda, istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione, se trattasi di pubblicità permanente o trenta giorni in caso di pubblicità temporanea, concede o nega l'autorizzazione. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere motivato. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere, all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.



- 7) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione, e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### **Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.



2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.



6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero nelle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del



bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. /

#### **Articolo 15 – Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: *protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it*. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato annualmente, entro il 31 marzo, con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D. Lgs. 82/2005.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in <sup>4</sup> ~~tre~~ *trimestrali* rate quadrimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. *se non interviene il pagamento delle rate entro 130 gg.*
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 17 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il



diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.

#### **Articolo 18 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi determinati nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per i veicoli ad uso pubblico e per i veicoli ad uso privato al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al



pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera prevista dall'art. 1, comma 827 della legge 160/2019 e modificabile ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge 160/2019.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera prevista dall'art. 1, comma 827 della legge 160/2019 e modificabile ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge 160/2019.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera prevista dall'art. 1, comma 827 della legge 160/2019 e modificabile ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge 160/2019.

#### **Articolo 21 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.



## **Articolo 22 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.



### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 2 febbraio 1995.

#### **Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Milazzo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto



commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

#### ***Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

#### ***Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### ***Articolo 29 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

#### ***Articolo 30 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:



- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Milazzo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ***Articolo 31 - Pagamento del diritto***

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D. Lgs. 82/2005.

#### ***Articolo 32 - Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

### **CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### ***Articolo 33 - Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### ***Articolo 34 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro Responsabile designato con delibera di Giunta Municipale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Patrimonio del Comune, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 37 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Patrimonio del Comune domanda in bollo volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima, pena il rigetto della domanda.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima, pena il rigetto della domanda.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;



- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### ***Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Sono di competenza del 5° Settore – Lavori pubblici, Patrimonio e Attività Produttive – 1° Servizio-Patrimonio, il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
2. La richiesta di concessione del suolo pubblico dovrà essere presentata, in bollo, al Servizio Patrimonio e deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. La richiesta di concessione per le attività esistenti deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno. La concessione all'occupazione del suolo permanente sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data della richiesta o dall'ultima integrazione della documentazione mancante. La concessione all'occupazione temporanea è invece rilasciata entro 30 giorni dalla data della richiesta o dall'ultima integrazione della documentazione mancante. Le richieste di prima istanza saranno esaminate dal Servizio Patrimonio, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento e successivamente, per i casi necessari, in Conferenza di Servizio tra i Dirigenti dell'Ufficio SUAP, Tributi, Patrimonio, Ufficio Tecnico e di Polizia Locale o da persona delegata. La concessione verrà rilasciata dall'Ufficio Patrimonio sentiti i pareri di rito e dopo avere acquisito il bollettino di avvenuto pagamento del tributo dovuto. Costituisce pregiudiziale o causa ostativa al rilascio della concessione il mancato pagamento di tributi comunali da parte dei soggetti richiedenti. Il coordinatore della conferenza dei servizi è individuato nel Responsabile del Servizio Patrimonio.



4. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza di altri Servizi/Uffici del Comune, nei casi previsti dai vigenti Regolamenti comunali, rilascia l'atto di concessione e di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione.
5. La concessione/l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a) a termine;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;
  - c) con facoltà da parte del Comune di Milazzo di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.
7. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di seguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.
8. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Articolo 39 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.



#### **Articolo 40 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### ***Articolo 46 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n 135 del 30/09/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### ***Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7 alle ore 20;



- dalle ore 20 alle ore 7.
- 4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse, sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

#### ***Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.



#### **49 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, (legge n. 549/95).
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Codice della Strada.
3. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile o l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. Lgs. n. 285/1992) e del suo Regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. del D.P.R. n. 495/1992, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. n. 610/1996 e ss.mm. ed ii.).
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.





5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### **Articolo 51- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 52- Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 40 per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
  - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
  - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 53- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale all'esterno delle abitazioni, dei negozi e degli esercizi commerciali, purché a ridosso della propria parete e che consenta il passaggio pedonale, secondo la normativa prevista dal Codice della strada;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore;
- u) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.





#### **Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D. Lgs. 193/2016 e dal D. Lgs. 82/2005.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

- 
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
  2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. *258,00*
  3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
  4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 57- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.



3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.

#### **Articolo 58- Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 59- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

### **CAPO V – CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 60- Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



### **Articolo 61- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o altro Responsabile designato dalla Giunta Municipale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 62- Domanda di occupazione<sup>2</sup>**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera del Commissario Straordinario n.18 del 07/10/2014.

### **Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 64- Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 135 del 30/09/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Il canone di posteggio del mercato settimanale è regolamentato dall'art. 27 bis del Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì, che si svolge nell'area demaniale di Spiaggia di Ponente per una estensione di mq. 12.547.
2. Il canone di posteggio relativo ai servizi effettivamente resi dal Comune riguardanti l'area mercatale (servizi igienici, servizi di vigilanza, servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, pagamento del canone al Demanio Marittimo per l'occupazione dell'area occupata) che viene corrisposto dagli operatori del mercato settimanale, è quantificato in € 0.35 al mq.

#### **Articolo 66- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 67- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 68- Agevolazioni e/o Esenzioni**

1. In caso di mancato svolgimento per una o più settimane del mercato settimanale per cause da attribuire ad eventi atmosferici, indisponibilità temporanea dell'area, provvedimenti disposti dall'autorità per motivi di ordine pubblico, per qualsiasi altra particolare circostanza e/o motivo ostativo, le corrispondenti somme relative al canone di posteggio, se già corrisposte dagli operatori, verranno conteggiate a credito nel computo dei pagamenti da effettuare nel mese successivo. I motivi di



impedimento per lo svolgimento del mercato dovranno essere attestati dal Corpo di Polizia Locale a cui è demandata la vigilanza ed il controllo del mercato settimanale, e trasmesse senza ritardo all'Ufficio SUAP per gli adempimenti di competenza.

#### ***Articolo 69- Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016<sup>3</sup>
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00<sup>4</sup>. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.<sup>5</sup>
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 71- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
  2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
  3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.
-

### **Articolo 72 Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **Articolo 73- Attività di recupero**

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere

favorevole

Milazzo, li

26/03/2021

Il Responsabile del procedimento

*Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa [illegibile]*

IL DIRIGENTE

*[Firma illegibile]*

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere

FAVOREVOLE

Milazzo, li

26/03/2021

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

*[Firma illegibile]*





## Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

### Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 115 del 26 marzo 2021

Il 26 marzo 2021 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente.

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.07 del 26.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26 marzo 2021 – prot. n. 25736 del 26.03.2021, avente ad oggetto: "Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Legge 160/2019".

L'Organo di Revisione,

Visti:

- l'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 che consente ai Comuni la potestà di regolamentare le proprie entrate, anche tributarie;

1  
ph  
17  
1



- **l'art. 106** del D.L. n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020, che ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n.267/2000;

- **l'art.1**, commi dal 816 al 836, della Legge 27.12.2019 n.160 che introduce la disciplina del nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, allegato alla proposta di cui si chiede il parere;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato in data 26.03.2021 dal Dirigente del II° Settore – Finanze, Tributi e Personale, nonché del parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato in data 26.03.2021 dal Dirigente del II° Settore – Finanze, Tributi e Personale;

**Tutto ciò premesso,**

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Legge 160/2019".

Si invita l'Ufficio di protocollo a trasmettere il presente parere ai seguenti:

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Presidente della I° Commissione

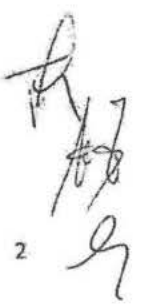
Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale

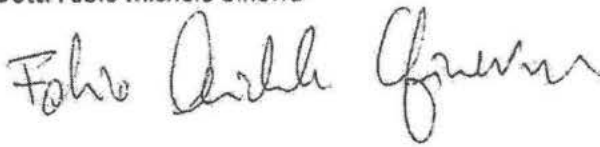
Dirigente del II° Settore

Milazzo, 26.03.2021

*Il Collegio dei Revisori dei Conti*

  
2

Dott. Fabio Michele Ginevra



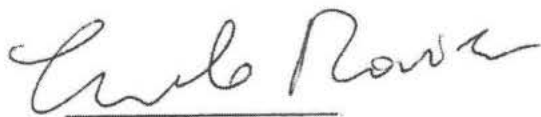
---

Dott. Franco Amata



---

Dott. Carmelo Marisca





Emendamento Proeu  
+ proeu

Al Segretario generale del Comune di  
Milazzo  
e p.c Al Presidente del Consiglio Comunale  
di Milazzo

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 26/03/2021  
avente ad oggetto "Istituzione e approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone  
Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone  
mercatale. Legge 160/2019.

Visto l'art.9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto i verbali delle sedute della prima Commissione Consiliare.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Milazzo presentano apposito emendamento alla proposta di  
deliberazione in oggetto:

sostituire all'art.16 comma 2 la parola "quadrimestrali" con la parola "trimestrali";

aggiungere all'art.16 comma 2 dopo la parola "rateale" la seguente frase "se non interviene il  
pagamento del pregresso entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito";

sostituire all'art.16 comma 3 la parola "quadrimestrali" con la parola "trimestrali";

aggiungere all'art.42 comma 1 lettera a dopo la parola "previsti;" la seguente frase "se non  
interviene il pagamento del pregresso entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito";

sostituire all'art.47 comma 1 la frase "indipendentemente dalla data di inizio delle stesse" con la  
seguente frase "esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene  
determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi e lo stesso deve essere corrisposto in  
unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione".

Milazzo, 28/04/2021

I CONSIGLIERI COMUNALI

Rosario Piraino  
Maria Magliarditi  
Alessia Pellegrino  
Mario Sindoni

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, li 29.04.2021

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(artt.49,1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, 29.04.2021

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE





## Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

### Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 118 del 29/04/2021

Il 29 Aprile 2021 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente.

Il Collegio prende in esame l'emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2021, avente ad oggetto: "Istituzione ed approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Legge n.160/2019", trasmesso il 28.04.2021 a mezzo pec, presentato dai Consiglieri Piraino Rosario, Magliarditi Maria, Pellegrino Alessia e Sindoni Mario.

L'Organo di Revisione,

- preso atto dell'emendamento di cui all'oggetto presentato 28.04.2021 (emendamento Piraino+3) con il quale i proponenti intendono:

- 1) sostituire all'art.16, comma 2, la parola "quadrimestrale" con la parola "trimestrale";

2) aggiungere all'art.16, comma 2, dopo la parola "rateale" la seguente frase *"se non interviene il pagamento del pregresso entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito"*;

3) sostituire all'art.16, comma 3, la parola "quadrimestrale" con la parola "trimestrale";

4) aggiungere all'art.42, comma 1 lettera a), dopo la parola "previsti" la seguente frase *"se non interviene il pagamento del pregresso entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito"*;

5) sostituire all'art.16, comma 3, la frase *"indipendentemente dalla data di inizio delle stesse"* con la seguente frase *"esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi e lo stesso deve essere corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione"*.

- ricevuti il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato in data 29.04.2021 dal *ad interim* del II° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Andreina Mazzù, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato in data 29.04.2021 dal Dirigente *ad interim* del II° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Andreina Mazzù;

Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art.239 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime **parere favorevole** sull'emendamento presentato.

Si invita l'Ufficio di protocollo a trasmettere il presente parere ai seguenti:

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Presidente della I° Commissione

Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale

Dirigente del II° Settore

Milazzo, 29 Aprile 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti



2



Dott. Fabio Michele Ginevra

*Fabio Michele Ginevra*

Dott. Franco Amata

*Franco Amata*

*Carmelo Marisca*

Dott. Carmelo Marisca



Emendato Mellina  
+ prot.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Comune di Milazzo

Oggetto: Emendamento al Regolamento Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale.

Visto l'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il particolare momento legato all'emergenza dovuto alla pandemia che ha creato una pesante crisi economica,

L'amministrazione nel proponente Roberto Mellina in qualità di Assessore ai Tributi del comune di Milazzo chiede di emendare il regolamento in oggetto al c. 2 art. 55, sostituendo la frase "qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,23."

Milazzo 4 maggio 2021

Assessore ai Tributi  
dott. Roberto Mellina





**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, li 04/05/2021

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL DIRIGENTE".

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(artt.49,1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, 04.05/2021

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL DIRIGENTE".

# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 119 del 04/05/2021

Il 04 Maggio 2021 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente

Il Collegio prende in esame l'emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2021, avente ad oggetto: "Istituzione ed approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Legge n.160/2019", trasmesso il 04.05.2021 a mezzo pec, presentato dall'Assessore ai Tributi del Comune di Milazzo, Dott. Roberto Mellina.

L'Organo di Revisione,

- preso atto dell'emendamento di cui all'oggetto presentato 04.05.2021 (emendamento Mellina) con il quale il proponente intende:

1) sostituire all'art.55, comma 2, la frase "qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,23";



- ricevuti il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato in data 04.05.2021 dal Dirigente *ad interim* del II° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Andreina Mazzù, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato in data 04.05.2021 dal Dirigente *ad interim* del II° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Andreina Mazzù;

Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art.239 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime **parere favorevole** sull'emendamento presentato.

Si invita l'Ufficio di protocollo a trasmettere il presente parere ai seguenti:

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Presidente della I° Commissione

Sig. Sindaco

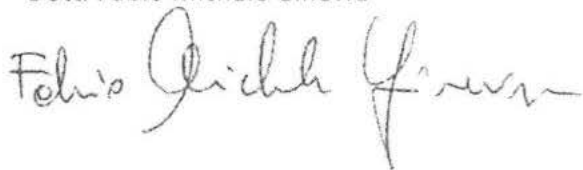
Sig. Segretario Generale

Dirigente del II° Settore

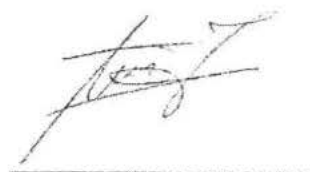
Milazzo, 04 Maggio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra



Dott. Franco Amata



Dott. Carmelo Marisca



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
ANDREA MAZZU'

IL PRESIDENTE  
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano  
FRANCESCO MARIO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 14/05/21 per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

☐ il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La presente deliberazione è copia conforme all'originale.<br><br>Milazzo, li _____<br><br>Il Segretario Generale<br>_____ | La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____<br><br>Milazzo, li _____<br><br>Il Responsabile dell'U.O.<br>_____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|